

PROPOSTA CAMERA AVVOCATI TRIBUTARISTI DEL VENETO - UNCAT

TITOLO I

CAPO I GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

ART. 1 Organi della giurisdizione tributaria

1. Gli organi di giurisdizione in materia tributaria previsti dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono riordinati in **tribunali tributari** aventi sede nel capoluogo di ogni provincia e **corti di appello tributarie** aventi sede nel capoluogo di ogni regione, secondo criteri di autonomia, indipendenza imparzialità ed efficienza. I tribunali tributari e le corti di appello tributarie possono essere articolati in sezioni.
2. Le controversie tributarie di cui all'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il cui valore non superi cinquemila euro, sono decise dal **giudice onorario tributario**. L'ufficio del giudice onorario tributario ha sede presso ogni tribunale tributario e può essere articolato in sezioni. L'appello contro le sentenze del Giudice onorario tributario si propone al tribunale tributario.
3. In ciascuna delle province di Trento e di Bolzano la giurisdizione di cui ai commi 1 e 2 è esercitata da tribunali tributari, giudici onorari tributari e corti d'appello tributarie, aventi competenza sul territorio della provincia corrispondente, ai quali si applicano le disposizioni della presente legge compatibili con le norme di legge e dello statuto regionale che le riguardano.
4. Nei comuni sede di corte d'appello ovvero di sezioni staccate di corte d'appello ovvero di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali, ovvero capoluoghi di provincia con oltre 120.000 abitanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione distanti non meno di 100 chilometri dal capoluogo di regione, sono istituite sezioni staccate delle corti d'appello tributarie, senza incrementarne il numero complessivo dei componenti.
5. Le sezioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo costituiscono mera articolazione interna, rispettivamente, dei tribunali tributari, del giudice onorario tributario e delle corti d'appello tributarie e la loro istituzione non deve comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
6. L'organizzazione e la gestione degli Organi di giurisdizione in materia tributaria è affidata esclusivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri per assicurare la terzietà e l'imparzialità dell'organo giudicante, ai sensi dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione. **Entro il 31 dicembre 2019**, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono individuati i locali per l'operatività degli Organi di giurisdizione in materia tributaria, nonché il numero delle rispettive sezioni e i rispettivi organici. Alla istituzione di nuovi tribunali o corti d'appello tributarie in ragione dell'eventuale assetto provinciale o regionale del territorio della Repubblica italiana, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
7. I giudici tributari applicano le norme processuali di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come strumento di semplificazione e di celerità, nonché le disposizioni del codice di procedura civile in quanto applicabili.
8. La sezione tributaria della Corte Suprema di cassazione esercita il controllo di legittimità sui provvedimenti degli organi di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi del codice di procedura civile.

ART. 2 Competenza della sezione tributaria della Corte suprema di cassazione

1. Fatta salva la competenza delle sezioni unite relativamente alle sole questioni di giurisdizione, per i giudizi di impugnazione nella materia tributaria è competente la sezione tributaria della Corte suprema di cassazione; la sezione tributaria è composta da trentacinque giudici, ripartiti in quattro sotto sezioni, in ragione delle seguenti materie:
 - a. imposte sui redditi;
 - b. risorse proprie dell'Unione europea, imposta sul valore aggiunto e accise;
 - c. altri tributi;
 - d. riscossione e rimborsi.
2. Il presidente della sezione tributaria è anche presidente della prima sottosezione. Le altre sottosezioni sono presiedute da uno dei loro componenti. I collegi sono composti da un numero fisso di tre membri, di cui

uno
ricopre il ruolo di presidente del collegio.

ART. 3
Composizione dei tribunali tributari
e delle corti di appello tributarie

1. Al tribunale tributario e alla corte di appello tributaria è preposto, rispettivamente, un presidente che presiede anche la prima sezione. L'ufficio del giudice onorario tributario è coordinato dal Presidente del tribunale tributario.
2. L'incarico presso un tribunale tributario o una corte di appello tributaria ha durata quadriennale a decorrere dalla data di esercizio effettivo e non è rinnovabile.
3. Il primo presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico e, in caso di pari anzianità, da quello maggiore di età.
4. A ciascuna sezione sono assegnati un presidente, un vicepresidente e due componenti. Il presidente di una corte d'appello tributaria articolata in una o più sezioni staccate ai sensi del comma 2 del precedente articolo 1, delega le sue attribuzioni giurisdizionali al presidente di ciascuna di esse.
5. Ogni collegio giudicante, se non è a composizione monocratica, è presieduto dal presidente della sezione o dal vicepresidente e giudica con un numero invariabile di tre votanti. Ove, per qualsiasi motivo, non si raggiunga il numero di componenti necessari per costituire un collegio giudicante, il primo presidente designa in loro sostituzione componenti di altre sezioni appartenenti allo stesso grado di giudizio, in base a criteri e liste predeterminati annualmente, con decreto motivato da emanarsi entro e non oltre 10 giorni. Il decreto presidenziale resta valido per non oltre due mesi e non può essere prorogato.

ART. 4
Presidenti dei tribunali tributari
e delle corti di appello tributarie

1. I presidenti dei tribunali tributari sono nominati tra i vincitori di concorso pubblico ai sensi dell'articolo 14, secondo la graduatoria redatta in base a un apposito regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. I presidenti di sezione dei tribunali tributari sono nominati tra i vincitori di concorso pubblico ai sensi dell'articolo 14, secondo la graduatoria redatta in base a un apposito regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
3. I presidenti delle corti di appello tributarie sono nominati tra i vincitori di concorso pubblico ai sensi dell'articolo 14, secondo la graduatoria redatta in base a un apposito regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 5
Formazione delle sezioni
e dei collegi giudicanti

1. Il presidente di ciascun tribunale tributario e di ciascuna corte di appello tributaria, all'inizio di ogni anno, stabilisce con proprio decreto la composizione delle sezioni e dell'ufficio del giudice onorario tributario, in base ai criteri fissati dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per assicurarne l'avvicendamento dei componenti. Il presidente, altresì, istituisce con proprio decreto sezioni specializzate nelle materie indicate nell'art. 2, comma 1, lett. a), b) e d) del presente decreto ed assegna il ricorso ad una sezione tenendo conto, preliminarmente, della specializzazione di cui sopra e, successivamente, dei criteri cronologici e casuali.
2. Il presidente di ciascuna sezione, all'inizio di ogni anno, stabilisce il calendario delle udienze e, all'inizio di ogni semestre, la composizione dei collegi giudicanti in base ai criteri di massima stabiliti dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
3. Tribunali tributari, giudici onorari tributari e corti d'appello tributarie devono tenere udienza almeno due volte a settimana.
4. Il presidente di ciascun tribunale tributario e di ciascuna corte di appello tributaria, con il decreto di cui al comma 1, indica una o più delle sezioni o uffici del giudice onorario tributario che, nel periodo di sospensione feriale dei

termini processuali, procedono all'esame delle domande di sospensione cautelare dell'atto impugnato o della sentenza impugnata.

5. I tribunali tributari e le corti d'appello tributarie giudicano in composizione monocratica:

- a) nelle controversie di valore non superiore a 50.000 euro;
- b) nelle controversie relative alle questioni catastali di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
- c) nei giudizi di ottemperanza senza alcun limite di importo;
- d) negli altri casi tassativamente previsti dalla legge.

6. Il giudice onorario tributario giudica sempre in composizione monocratica.

7. Le controversie di valore indeterminato o indeterminabile sono trattate dai tribunali tributari e dalle corti d'appello tributarie in composizione collegiale.

8. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; nel caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

ART. 6 Giuramento

1. I giudici dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie e i giudici onorari tributari, prima dell'immissione nelle loro funzioni, prestano giuramento, pronunciando e sottoscrivendo la formula: «Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza ai doveri inerenti al mio ufficio».

2. I presidenti delle corti di appello tributarie prestano giuramento dinanzi al presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

3. I presidenti dei tribunali tributari prestano giuramento dinanzi al presidente della corte di appello tributaria nel cui distretto ha sede il tribunale tributario al quale sono destinati.

4. I presidenti di sezione e gli altri giudici tributari prestano giuramento dinanzi al presidente al quale sono destinati.

5. I verbali di giuramento sono conservati presso l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice tributario.

ART. 7 Durata dell'incarico

1. I giudici dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, indipendentemente dalle funzioni svolte, e i giudici onorari tributari cessano dall'incarico, in ogni caso, al compimento del settantesimo anno di età.

ART. 8 Decadenza dall'incarico

1. Decadono dall'incarico i giudici tributari i quali:

- a) perdono uno dei requisiti di cui all'articolo 16;
- b) incorrono in uno dei motivi di incompatibilità previsti dagli articoli 16 e 17;
- c) omettono, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina;
- d) non partecipano senza giustificato motivo a due sedute consecutive;
- e) risultano ancora iscritti a un albo professionale;
- f) rientrano nei casi di rimozione ai sensi dell'articolo 11, comma 6;
- g) non si sono dimessi dalla magistratura ordinaria, amministrativa e contabile.

2. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

ART. 9 Trattamento economico

1. Il trattamento economico dei giudici tributari deve essere stabilito in base a criteri che garantiscano che lo stesso trattamento sia congruo e dignitoso, tenendo conto della delicatezza del compito svolto e della professionalità richiesta.

2. Ai giudici tributari si applica il trattamento economico, nonché quello previdenziale e assistenziale,

comprensivo di ferie, di permessi e del sistema di gaurentigie, del magistrato ordinario di prima nomina al momento del conferimento delle funzioni giurisdizionali.

3. Gli aumenti successivi del trattamento economico sono stabiliti, tenendo conto dell'anzianità di servizio, con un apposito regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 10 Responsabilità

1. Ai giudici tributari si applicano le disposizioni concernenti il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali previste dalla legge 27 febbraio 2015, n. 18.

ART. 11 Vigilanza e sanzioni disciplinari

1. I giudici tributari per comportamenti non conformi ai doveri o alla dignità del proprio ufficio sono soggetti alle sanzioni stabilite dal presente articolo.

2. Si applica la sanzione dell'ammonimento per lievi trasgressioni.

3. Si applica la sanzione non inferiore alla censura per:

a) i comportamenti che, violando i doveri o la dignità di cui al comma 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti e ai loro difensori;

b) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

c) i comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscono violazione del dovere di imparzialità ed assenza di pregiudizi;

d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori o di chiunque abbia rapporti con il giudice nell'ambito della giustizia tributaria, ovvero nei confronti di altri giudici o di collaboratori;

e) l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di un altro giudice;

f) l'omessa comunicazione al presidente del tribunale tributario o della corte di appello tributaria da parte del giudice tributario destinatario delle avvenute interferenze;

g) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;

h) la scarsa laboriosità, se abituale, in particolare relativa al deposito delle sentenze;

i) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;

l) l'uso della qualità di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti;

m) la reiterata e grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio adottate dagli organi competenti;

n) la mancata frequenza di due corsi di aggiornamento obbligatori;

o) per le ipotesi di responsabilità di cui alla legge 27 febbraio 2015, n. 18, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14 della presente legge.

4. Si applica la sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni per un periodo da tre mesi a tre anni per:

a) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;

b) i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 1, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti e ai loro difensori;

c) l'uso della qualità di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;

d) la frequentazione di una persona che consti essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero aver subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere sottoposta a una misura di prevenzione, salvo

che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone;

e) la mancata frequenza di tre corsi di aggiornamento obbligatori.

5. Si applica la sanzione dell'incapacità a esercitare un incarico direttivo per l'interferenza, nell'attività di un altro giudice tributario, da parte del presidente del tribunale tributario o della corte di appello tributaria o della relativa sezione, se ripetuta o grave.

6. Si applicano la rimozione dall'incarico nei casi di recidiva delle trasgressioni di cui ai commi 4 e 5 e il divieto perpetuo di essere nominati giudici tributari.

ART. 12

(Procedimento disciplinare)

1. Il procedimento disciplinare è promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal presidente della corte di appello tributaria nel cui distretto presta servizio l'incolpato.
2. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, entro dieci giorni dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare, affida a un suo componente l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari da svolgere entro trenta giorni.
3. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, sulla base delle risultanze emerse, provvede a contestare i fatti all'incolpato con invito a presentare entro trenta giorni le sue giustificazioni, a seguito delle quali, se non ritiene di archiviare gli atti, incarica un proprio componente di procedere all'istruttoria, che deve essere conclusa entro sessanta giorni con il deposito degli atti relativi presso l'ufficio di segreteria di cui all'articolo 31. Di tali deliberazioni deve essere data immediata comunicazione all'incolpato.
4. Il presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, trascorso comunque il termine di cui al comma 3, fissa la data della discussione davanti allo stesso con decreto da notificare almeno trenta giorni prima all'incolpato, il quale può prendere visione ed estrarre copia degli atti e depositare le sue difese non oltre dieci giorni prima della discussione.
5. Nella seduta fissata per la discussione, il componente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria di cui al comma 3 svolge la relazione. L'incolpato ha per ultimo la parola e può farsi assistere da un altro giudice tributario.
6. La sanzione disciplinare deliberata dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria è applicata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
7. Per quanto non previsto dal presente capo si applicano le disposizioni sul procedimento disciplinare vigenti per i magistrati ordinari.

ART. 13

Consiglio giudiziario tributario

1. E' istituito presso ogni Corte d'Appello tributaria il Consiglio giudiziario tributario. I Consigli giudiziari tributari esercitano le competenze previste per i Consigli giudiziari di cui all'art. 15 del D.Lgs. 27 gennaio 2006, n. 25, e successive modificazioni.
2. Il Consiglio giudiziario tributario è composto dal Presidente della Corte d'appello tributaria, che ne è membro di diritto, e da sei componenti non togati, di cui tre magistrati tributari in servizio presso gli uffici giudiziari tributari del distretto, e tre componenti non togati, di cui un professore universitario in materie giuridiche tributarie nominato dal Consiglio universitario nazionale su indicazione del Direttore del Dipartimento di studi giuridici delle università degli studi della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici giudiziari tributari del distretto, e due avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione ad uno degli albi degli avvocati compresi nel distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei Consigli degli ordini degli avvocati del distretto con preferenza tra gli avvocati che hanno conseguito il titolo specialistico di "avvocato tributarista" ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144.
3. I componenti non togati dei Consigli giudiziari tributari partecipano esclusivamente alla discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui all'art. 15, comma 1, lettere a), d) ed e), del D.Lgs. . 27 gennaio 2006, n. 25, e successive modificazioni.
4. Le modalità di nomina e di funzionamento dei Consigli giudiziari tributari sono disciplinate da apposito regolamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

CAPO II

ART. 14

Accesso al ruolo di componente degli Organi della giurisdizione tributaria

1. La nomina a componente di tribunale tributario e di componente di corte d'appello tributaria si consegue mediante concorso pubblico per titoli ed esami, ai sensi dell'articolo 97, quarto comma, della Costituzione. Il concorso è bandito con cadenza biennale in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel triennio successivo. Con decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le

modalità di svolgimento del concorso.

2. Gli esami constano di quattro prove scritte e di una prova orale. Le prove scritte consistono nello svolgimento di tre temi e di una prova pratica consistente nella redazione di una sentenza, nelle seguenti materie:

Diritto civile e commerciale;

Diritto amministrativo;

Diritto tributario e scienza delle finanze;

Diritto tributario (prova pratica).

Colloquio in una lingua straniera indicata dal candidato all'atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo.

3. Le prove orali, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, hanno ad oggetto il diritto costituzionale, il diritto dell'Unione europea, il diritto doganale, il diritto penale, il diritto processuale civile, il diritto processuale tributario e il diritto processuale penale, il diritto internazionale pubblico e privato, elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 2, commi 5 e 6 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.

4. I titoli ed i relativi criteri di valutazione sono indicati, previo parere reso dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che indice il concorso.

5. Per la nomina ed il funzionamento della commissione di concorso si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri non oltre 15 giorni antecedenti l'inizio della prima prova scritta. Gli avvocati nominati come componenti della commissione di concorso devono avere preferibilmente conseguito il titolo di specialista in diritto tributario ai sensi dell'art. 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia _____, n. _____.

6. In caso di morte, cessazione dalle funzioni per raggiunti limiti di età o per decadenza, i componenti del tribunale tributario e della Corte d'appello tributaria sono nominati scorrendo la graduatoria dell'ultimo concorso svolto, sino ad esaurimento della stessa. Esaurita la graduatoria, è indetto un nuovo concorso.

7. E' assicurato il rafforzamento della qualificazione professionale dei componenti degli Organi di giurisdizione tributaria, al fine di assicurarne l'adeguata preparazione specialistica ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera h).

ART. 15

Requisiti per l'ammissione al concorso per esami

1. I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani;
- b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne per delitti comuni non colposi o per contravvenzioni a pena detentiva o per reati tributari e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
- d) aver conseguito il diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia e commercio;
- e) avere idoneità fisica e psichica;

ART. 16

Nomina dei giudici onorari tributari

1. I giudici onorari tributari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio, in conformità alla deliberazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, su proposta del Consiglio giudiziario tributario competente per territorio.

2. Per la nomina a giudice onorario tributario è necessario il possesso del diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia e commercio, oltre agli altri requisiti di cui all'art. 8 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51. Oltre a quanto ivi previsto, costituiscono altresì titoli di preferenza per la nomina l'aver conseguito il titolo di specialista in diritto tributario ai sensi dell'art. 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia _____, n. _____, e l'esercizio anche pregresso della professione di dottore commercialista.

3. Oltre a quanto previsto dall'art. 17 del presente decreto, ai giudici onorari tributari si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 per il regime delle incompatibilità ivi previste.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio sono disciplinate le modalità per il procedimento di nomina.

ART. 17

Incompatibilità

1. Non possono essere componenti dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie, nonché giudici onorari tributari, finché permangono in attività di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attività professionali:

- a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo;
- b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e gli amministratori di altri enti che applicano tributi o hanno partecipazione al gettito dei tributi indicati nell'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché coloro che, come dipendenti di detti enti o come componenti di organi collegiali, concorrono all'accertamento dei tributi stessi;
- c) i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria che prestano servizio presso gli uffici delle Agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione di cui all'art. 1, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con mod. in L. 1 dicembre 2016, n. 225;
- d) gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza;
- e) i soci, gli amministratori e i dipendenti delle società concessionarie del servizio di riscossione delle imposte o preposte alla gestione dell'anagrafe tributaria e di ogni altro servizio tecnico del Ministero delle finanze;
- g) i prefetti;
- h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti o movimenti politici;
- i) coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, direttamente o attraverso forme associative, esercitano l'attività di consulenza tributaria, detengono le scritture contabili e redigono i bilanci, ovvero svolgono attività di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo e anche nelle controversie di carattere tributario, di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti, di società di riscossione dei tributi o di altri enti impositori;
- l) gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari civili dei Corpi di polizia;
- m) coloro che sono iscritti in albi professionali, elenchi, ruoli e il personale dipendente individuati nell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, ed esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera i).

2. Sono altresì incompatibili coloro che nei 5 anni precedenti siano stati dipendenti dell'Amministrazione finanziaria prestando servizio presso gli uffici delle Agenzie fiscali e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, oppure appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza.

3. Non possono essere componenti dei tribunali tributari i coniugi, i conviventi o i parenti fino al secondo grado o gli affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera i) nella regione e nelle province confinanti con la predetta regione dove ha sede il tribunale tributario. Non possono, altresì, essere componenti delle corti d'appello tributarie i coniugi, i conviventi o i parenti fino al secondo grado o gli affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera i) del comma 1 nella regione dove ha sede la corte d'appello tributaria ovvero nelle regioni con essa confinanti. All'accertamento della sussistenza delle cause di incompatibilità previste nei periodi che precedono provvede il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.

4. Non possono essere componenti dello stesso collegio giudicante i coniugi, i conviventi, nonché i parenti ed affini entro il quarto grado.

5. Nessuno può essere componente di più uffici giudiziari tributari.

6. I componenti degli uffici giudiziari tributari che vengano a trovarsi in una delle condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) o che siano nominati giudici costituzionali, sono sospesi dall'incarico fino alla data di cessazione dell'incompatibilità; successivamente alla suddetta data essi riassumono le rispettive funzioni anche in soprannumero presso l'ufficio del giudice tributario di appartenenza.

ART. 18 Funzioni

1. I componenti degli Organi di giurisdizione tributaria sono distinti secondo le funzioni esercitate. Le funzioni giudicanti sono esercitate in primo grado presso il giudice onorario tributario ed i tribunali tributari e, in secondo grado, rispettivamente, presso i tribunali tributari e le corti d'appello tributarie.

2. Tutti i componenti sono sottoposti a valutazione di professionalità al termine di ogni quadriennio a decorrere dalla data della nomina in ruolo. La valutazione è effettuata secondo criteri e procedure definiti dall'art. 11, lett. da a) a d), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, in quanto applicabili. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, delibera gli elementi necessari per la valutazione di cui all'art. 11, sopra citato.

3. Per il conferimento delle funzioni da esercitare in corte d'appello tributaria è richiesto il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalità.

TITOLO II

CAPO I

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

ART. 19 Composizione

1. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, di seguito denominato « Consiglio di presidenza », è istituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, e ha un'autonoma sede in Roma.
2. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria è composto da undici componenti eletti dai giudici tributari tra i componenti dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie e da quattro componenti eletti dal Parlamento.
3. Gli undici giudici tributari membri del Consiglio di Presidenza sono eletti da tutti i componenti dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie con voto personale, diretto e segreto, e non sono rieleggibili.
4. Non possono essere eletti al Consiglio di Presidenza i componenti dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie sottoposti, a seguito di giudizio disciplinare, ad una sanzione più grave dell'ammonizione;
5. Il componente di tribunali tributari e di corti d'appello tributaria sottoposto alla sanzione della censura è eleggibile dopo tre anni dalla data del relativo provvedimento, se non gli è stata applicata altra sanzione disciplinare.
6. Il Consiglio di presidenza elegge nel suo seno il presidente.
7. I componenti del Consiglio di presidenza eletti dal Parlamento, finché sono in carica, non possono esercitare attività professionale in ambito tributario, né alcuna altra attività suscettibile di interferire con le funzioni degli organi di giustizia tributaria.

ART. 20 Durata

1. Il Consiglio di presidenza dura in carica cinque anni.
2. I componenti del Consiglio di presidenza che nel corso del quinquennio cessano per qualsiasi causa di farne parte o, se eletti in qualità di giudice tributario, conseguono la nomina a presidente, sono sostituiti per il restante periodo dal primo dei non eletti con la corrispondente qualifica.

ART. 21 Ineleggibilità

1. Non possono essere eletti al Consiglio di presidenza e sono altresì esclusi dal voto i giudici tributari sottoposti, per più di una volta, a una sanzione disciplinare più grave dell'ammonizione, ai sensi dell'articolo 11.
2. Il giudice tributario sottoposto alla sanzione della censura è eleggibile, e gode di elettorato attivo, dopo cinque anni dalla data del relativo provvedimento, se non gli è stata applicata un'altra sanzione disciplinare.

ART. 22 Elezione

1. Le elezioni del Consiglio di presidenza hanno luogo entro due mesi dallo scadere del precedente Consiglio. Esse sono indette con provvedimento del presidente del Consiglio di presidenza uscente, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale almeno quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni. Esse si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21.
2. Il presidente del Consiglio di presidenza nomina, con propria delibera, l'ufficio elettorale centrale, che si insedia presso lo stesso Consiglio ed è costituito da un presidente di corte di appello tributaria, che lo

presiede, e da due giudici tributari. Con la stessa delibera sono nominati, altresì, i tre giudici supplenti, che sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.

3. Le candidature devono essere presentate all'ufficio elettorale centrale, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno trenta giorni prima delle elezioni mediante compilazione dell'apposita scheda di presentazione. Ciascun candidato è presentato da non meno di venti e da non oltre trenta giudici tributari. Le firme di presentazione possono essere apposte e depositate anche su più schede di presentazione se i candidati raccolgono le firme di presentazione presso tribunali tributari e corti di appello tributarie diverse da quella di appartenenza.

4. Nessuno può presentare più di un candidato né essere, contemporaneamente, candidato e presentatore di se stesso. L'inosservanza delle disposizioni del presente comma determina la nullità di ogni firma di presentazione proposta dal medesimo soggetto.

5. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 del presente articolo, l'ufficio elettorale centrale accerta che nei confronti del candidato non sussistano le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 21. Lo stesso ufficio verifica, altresì, il rispetto delle disposizioni

dei commi 3 e 4, esclude, con provvedimento motivato, le candidature non presentate dal prescritto numero di presentatori ovvero quelle dei candidati ineleggibili, e trasmette immediatamente le candidature ammesse al Consiglio di presidenza. L'elenco dei candidati è pubblicato nel sito internet istituzionale del Consiglio di presidenza ed è inviato dallo stesso Consiglio per posta elettronica a tutti i componenti dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie. L'elenco è altresì affisso, a cura dei presidenti, presso ciascun tribunale tributario e presso ciascuna corte di appello tributaria.

6. Le operazioni elettorali si svolgono presso le sedi delle corti di appello tributarie e presso ciascuna di tali sedi è istituito un ufficio elettorale locale, che assicura lo svolgimento delle operazioni di voto, composto dal presidente della commissione o da un suo delegato, che lo presiede, e da due giudici tributari, nominati dal presidente dei rispettivi tribunali tributari e corti di appello tributarie, almeno venti giorni prima della data fissata per le elezioni. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento. Non possono far parte degli uffici elettorali locali i giudici tributari che hanno riportato sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonizione di cui all'articolo 11.

7. Gli uffici elettorali locali presiedono alle operazioni di voto che si svolgono presso di essi e provvedono allo scrutinio di tutte le schede elettorali, previa apertura delle urne e conteggio delle schede, determinando il totale dei voti validi e il totale delle preferenze per ciascun candidato. Le operazioni di scrutinio hanno inizio il giorno successivo a quello di voto e di esse, nonché delle contestazioni decise ai sensi dell'articolo 24, comma 4, si dà atto nel processo verbale delle operazioni.

8. Con regolamento del Consiglio di presidenza sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.

ART. 23 Votazioni

1. Ciascun elettore può esprimere il voto per non più di sei candidati. Le schede devono essere preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale locale ed essere riconsegnate chiuse dall'elettore.

2. Il voto, personale, diretto e segreto, viene espresso presso la sede dell'organo giudiziario presso la quale è svolta la funzione giurisdizionale.

3. Gli uffici elettorali locali presiedono alle operazioni di voto che si svolgono presso di essi e provvedono allo scrutinio di

tutte le schede elettorali, previa apertura delle urne e conteggio delle schede, determinando il totale dei voti validi e il totale delle preferenze per ciascun candidato. Le operazioni di scrutinio hanno inizio il giorno successivo a quello di voto e di esse, nonché delle contestazioni decise ai sensi del comma 4, si dà atto nel processo verbale delle operazioni.

4. L'ufficio elettorale locale decide a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto nonché su quelle relative alla validità delle schede, dandone atto nel processo verbale delle operazioni.

5. Al termine delle operazioni elettorali il verbale di scrutinio è trasmesso all'ufficio elettorale centrale che provvede alla proclamazione degli eletti.

ART. 24

Proclamazione degli eletti. Reclami

1. L'ufficio elettorale centrale proclama eletti coloro che, nell'ambito di ciascuna categoria di eleggibili, hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età. I nominativi degli eletti sono comunicati al Consiglio di presidenza e alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. I reclami relativi all'eleggibilità e alle operazioni elettorali sono indirizzati al Consiglio di presidenza e devono pervenire all'ufficio di segreteria dello stesso Consiglio, di cui all'articolo 31, entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. I reclami non hanno effetto sospensivo.
3. Il Consiglio di presidenza decide sui reclami nella sua prima adunanza.
4. Nei quindici giorni successivi all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica, di cui all'articolo 17, comma 1, il presidente in carica del Consiglio di presidenza convoca per l'insediamento il Consiglio nella sua nuova composizione.
5. Il Consiglio di presidenza scade al termine del quinquennio e continua a esercitare le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio, che deve avvenire nei trenta giorni successivi alla scadenza.

ART. 25

Attribuzioni

1. Il Consiglio di presidenza:
 - a) verifica i titoli di ammissione dei propri componenti e decide sui reclami relativi alle elezioni;
 - b) disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento;
 - c) delibera sulle nomine e su ogni altro provvedimento riguardante i componenti dei tribunali tributari, dei giudici onorari tributari e delle corti di appello tributarie;
 - d) formula al Presidente del Consiglio dei ministri proposte per l'adeguamento e per l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i presidenti dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie;
 - e) predispone gli elementi per la redazione della relazione annuale del Presidente del Consiglio dei ministri sullo stato della giustizia tributaria nell'anno precedente, anche sulla base degli elementi predisposti dal Consiglio di presidenza, con particolare riguardo alla durata dei processi e all'efficacia degli istituti deflattivi del contenzioso;
 - f) stabilisce i criteri di massima per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti;
 - g) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, divisi in sezioni;
 - h) assicura l'aggiornamento obbligatorio professionale dei giudici tributari attraverso l'organizzazione di corsi di formazione permanente, in sede centrale e decentrata, nell'ambito degli stanziamenti annuali dell'apposita voce di bilancio in favore dello stesso Consiglio e sulla base di un programma di formazione annuale, comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro il mese di ottobre dell'anno precedente lo svolgimento dei corsi;
 - i) esprime parere sugli schemi dei regolamenti previsti dalla presente legge, fatto salvo quanto previsto dalla lettera m), e sui provvedimenti che comunque riguardano il funzionamento degli organi della giustizia tributaria;
 - l) esprime parere sulla ripartizione tra i tribunali tributari e le corti di appello tributarie dei fondi stanziati nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per le loro spese di funzionamento;
 - m) esprime parere non vincolante sul regolamento di cui all'articolo 9, comma 3;
 - n) dispone, in caso di necessità, l'applicazione di giudici tributari presso altri tribunali tributari e altre corti di appello tributarie, rientranti nello stesso ambito regionale, per la durata massima di sei mesi non prorogabili;
 - o) delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.
2. Il Consiglio di presidenza vigila sul funzionamento dell'attività giurisdizionale dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie e può disporre ispezioni nei confronti dei giudici tributari affidando tale incarico a uno dei suoi componenti. Qualora, a seguito delle ispezioni, emergano fatti e circostanze suscettibili di essere valutate ai sensi dell'art. 11, il consigliere incaricato trasmette gli atti al presidente della corte d'appello tributaria competente per territorio perché sia promossa obbligatoriamente l'azione disciplinare davanti al plenum del Consiglio di presidenza.

ART. 26

Convocazione

1. Il Consiglio di presidenza è convocato dal presidente o, in sua assenza, dal componente che lo sostituisce, d'iniziativa propria o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

ART. 27 Deliberazioni

1. Il Consiglio di presidenza delibera con la presenza di almeno cinque componenti.
2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e a voto palese; in caso di parità prevale il voto del presidente.
3. Le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto se riguardano persone o su richiesta di almeno due componenti presenti.

ART. 28 Trattamento economico

1. I componenti del Consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie, conservando la titolarità dell'ufficio e il relativo trattamento economico.
2. Ai componenti del Consiglio di presidenza spetta, se hanno la residenza fuori Roma, il trattamento di missione previsto per i dirigenti dello Stato, secondo le modalità stabilite da un apposito regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 29 Scioglimento

1. Il Consiglio di presidenza, qualora ne sia impossibile il funzionamento, è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data di scioglimento del Consiglio di presidenza stabilita con il decreto di cui al comma 1 e hanno luogo entro il bimestre successivo.

ART. 30 Autonomia contabile

1. Il Consiglio di presidenza provvede all'autonoma gestione finanziaria delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con un unico capitolo nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

CAPO II

UFFICIO DI SEGRETERIA E UFFICI DI CANCELLERIA

ART. 31 Ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza

1. Il Consiglio di presidenza è assistito da un ufficio di segreteria, disciplinato da un apposito regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. L'ufficio di segreteria svolge funzioni di assistenza e collaborazione del Consiglio di presidenza per lo svolgimento di ogni attività amministrativa attribuita allo stesso ufficio o ai suoi componenti.

ART. 32 Ufficio di cancelleria dei giudici tributari

1. È istituito presso ogni tribunale tributario e presso ogni corte di appello tributaria un ufficio di cancelleria, disciplinato da un apposito regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Gli uffici di cancelleria dipendono dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il trattamento economico dei componenti degli uffici di cancelleria è disciplinato da un apposito regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. L'ufficio di cancelleria svolge funzioni di assistenza e di collaborazione del rispettivo tribunale tributario, del giudice onorario tributario o corte di appello tributaria nell'esercizio dell'attività giurisdizionale nonché per lo svolgimento di ogni altra attività amministrativa attribuita allo stesso ufficio o ai suoi componenti.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 33

Insediamiento dei tribunali tributari
e delle corti di appello tributarie

1. I tribunali tributari, i giudici onorari tributari e le corti di appello tributarie sono insediati dal 1 gennaio 2020 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Dalla data di cui al comma 1 sono soppresse le commissioni tributarie provinciali e regionali, nonché le commissioni tributarie di primo e di secondo grado di Trento e Bolzano.

3. Tutti i giudizi pendenti alla data di cui al comma 1 presso le commissioni tributarie provinciali e regionali e presso le commissioni tributarie di primo e di secondo grado di Trento e Bolzano sono trasferiti ai tribunali tributari e ai giudici onorario tributari, per i giudizi di primo grado; ai tribunali tributari, relativamente ai giudizi di competenza dei giudici onorari tributari, e alle corti di appello tributarie per i giudizi di secondo grado.

ART. 34

Nomina dei primi componenti dei tribunali tributari, del giudice onorario tributario e delle corti d'appello tributarie

1. I componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, previste dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, sono nominati, a domanda, componenti dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie con precedenza rispetto agli altri aspiranti e fino alla concorrenza dei posti disponibili.

2. La domanda di nomina, con l'indicazione completa del posto o dei posti richiesti in ordine di preferenza (presidente di tribunale tributario o di corte d'appello tributaria, presidente di sezione, vicepresidente di sezione, giudice onorario tributario, sede) è rivolta al Presidente del Consiglio dei Ministri con le modalità ed entro i termini che saranno stabiliti con decreto dello stesso Presidente.

3. Sono formati, per ciascun tribunale tributario o corte d'appello tributaria, distinti elenchi per la nomina a presidente di sezione, a vicepresidente di sezione ed a giudice, secondo i criteri stabiliti nel regolamento di cui al precedente comma. A parità di punteggio prevale il candidato più anziano di età. Il periodo di esercizio delle funzioni nelle commissioni provinciali e regionali è valutato per l'attribuzione dei punteggi.

4. I componenti delle commissioni provinciali e regionali già aventi sede nella regione sono nominati componenti nei tribunali tributari e nelle corti d'appello tributarie costituiti nella stessa regione con conferma, del grado, della funzione e dell'incarico e con precedenza su ogni altro richiedente, salva la precedenza eventualmente spettante nei gradi, nelle funzioni e negli incarichi al presidente e ai presidenti di sezione; dette precedenze vanno determinate in base ai punteggi previsti nel regolamento di cui al precedente comma 2. I componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza ovvero in economia e commercio, con un'anzianità di servizio, senza demerito, di almeno dieci anni per il primo grado e di quindici anni per il secondo grado, sono nominati, con l'applicazione dei criteri e dei punteggi di cui al precedente comma 2, nei limiti dei posti disponibili, rispettivamente vicepresidenti dei tribunali tributari e vicepresidenti della corte d'appello tributaria.

5. Gli elenchi di cui al comma 3 sono formati da una commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, costituita da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, che la presiede, da due magistrati ordinari con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione, da due magistrati amministrativi e da due magistrati della Corte dei conti, con qualifica equiparata. Gli elenchi predetti sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

6. Le nomine dei componenti dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie, nella prima applicazione del presente decreto, sono disposte secondo l'ordine degli elenchi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

7. I componenti dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie nominati secondo le disposizioni del presente articolo prestano giuramento, rispettivamente, dinanzi al presidente del tribunale e della corte di

appello nella cui circoscrizione ha sede il tribunale tributario o la corte d'appello tributaria.

8. Prima della costituzione del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, le nomine dei giudici tributari sono effettuate secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545.

ART. 35

Nomina dei componenti
degli Organi della giurisdizione tributaria

1. I concorsi pubblici previsti dall'articolo 4 si devono svolgere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Tutti i procedimenti di nomina dei componenti degli Organi della giurisdizione tributaria devono essere conclusi entro il 31 dicembre 2019.

ART. 36

Regolamenti

1. I regolamenti previsti dalla presente legge devono essere emanati entro il 31 dicembre 2019.

ART. 37

Abrogazione di norme

1. A decorrere dalla data di insediamento dei tribunali tributari, dei giudici onorari tributari e delle corti di appello tributarie di cui all'articolo 33 della presente legge, il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è abrogato.

ART. 38

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il _____.